

## REGOLAMENTO (CE) N. 883/2001 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2001

## recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2826/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, l'articolo 46, l'articolo 59, paragrafo 3, l'articolo 60, paragrafo 4, l'articolo 61, paragrafo 4, l'articolo 63, paragrafo 8, l'articolo 64, paragrafo 5 e l'articolo 68, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il titolo VII del regolamento (CE) n. 1493/1999 stabilisce le regole generali relative al regime degli scambi con i paesi terzi e rimanda per il resto a modalità d'applicazione da adottarsi da parte della Commissione.
- (2) Dette modalità d'applicazione si trovavano finora sparse in vari regolamenti comunitari. Nell'interesse degli operatori economici della Comunità e delle amministrazioni incaricate dell'applicazione della normativa comunitaria, è necessario riunire tutte queste disposizioni in un testo unico ed abrogare i regolamenti relativi alle materie ora disciplinate dal presente regolamento, ossia i regolamenti (CEE) n. 3388/81, del 27 novembre 1981, recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore vitivinicolo <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2739/1999 <sup>(4)</sup>, (CEE) n. 3389/81, del 27 novembre 1981, che fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo regolamento (CE) n. 2730/95 <sup>(6)</sup>, (CEE) n. 3590/85, del 18 dicembre 1985, relativo all'attestato e al bollettino d'analisi previsti per l'importazione di

vini, succhi e mosti d'uve <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 960/98 <sup>(8)</sup>, (CE) n. 1685/95, dell'11 luglio 1995, che istituisce un regime per il rilascio dei titoli d'esportazione nel settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CEE) n. 3388/81 recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore vitivinicolo <sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2512/2000 <sup>(10)</sup>, e (CE) n. 1281/1999, del 18 giugno 1999, recante modalità d'applicazione del regime dei prezzi d'entrata per i succhi e i mosti di uva <sup>(11)</sup>.

- (3) Il presente regolamento deve comprendere l'attuale normativa e adeguarla alle nuove disposizioni del regolamento (CE) n. 1493/1999. È tuttavia opportuno apportarvi talune modifiche per renderla più semplice e coerente e colmare alcune lacune.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione <sup>(12)</sup> ha stabilito le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli. Tali modalità devono essere completate da modalità specifiche per il settore vitivinicolo, in particolare per quanto riguarda la presentazione delle domande e gli elementi che devono figurare nelle domande di certificati e nei certificati.
- (5) A norma dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, le importazioni nella Comunità sono subordinate alla presentazione di un certificato d'importazione. L'attribuzione delle restituzioni all'esportazione deve essere subordinata alla presentazione di un certificato d'esportazione.
- (6) In considerazione delle modificazioni del titolo alcolometrico che intervengono nel corso di trasporti di lunga durata, segnatamente a seguito delle operazioni di carico e scarico dei prodotti considerati, è indispensabile prevedere una tolleranza ulteriore rispetto al margine d'errore previsto dal metodo d'analisi utilizzato in applicazione del regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione,

<sup>(1)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.<sup>(3)</sup> GU L 341 del 28.11.1981, pag. 19.<sup>(4)</sup> GU L 328 del 22.12.1999, pag. 60.<sup>(5)</sup> GU L 341 del 28.11.1981, pag. 24.<sup>(6)</sup> GU L 284 del 28.11.1995, pag. 6.<sup>(7)</sup> GU L 343 del 20.12.1985, pag. 20.<sup>(8)</sup> GU L 135 del 8.5.1998, pag. 4.<sup>(9)</sup> GU L 161 del 12.7.1995, pag. 2.<sup>(10)</sup> GU L 289 del 16.11.2000, pag. 21.<sup>(11)</sup> GU L 153 del 19.6.1999, pag. 38.<sup>(12)</sup> GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.